

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'MASSIMILIANO VERGARI'

L'anno, il giorno del mese di
presso, con la presente scrittura privata da valere tra le parti a ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Bracciano (Roma), con sede in piazza IV Novembre n° 6, C.F. 80157470586
rappresentato da ___, nato/a a ___ il ___, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del detto Comune in qualità di responsabile dell'area ___,
giusto decreto sindacale n° __ del ___, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 comma 3° del
Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

E

l'associazione/società sportiva, con sede in,
via, C.F / P. IVA,
in persona del signor,
nato a, il, residente a
..... in via, che interviene
in qualità di, da qui in avanti 'gestore';

1

Premesso che :

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- questa amministrazione intende affidare la gestione dei propri impianti sportivi in concessione a società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- preso atto che l'impianto non ha rilevanza economica in quanto non produce reddito;

Rep ____ del ____ atti non soggetti a registrazione

- con propria deliberazione n.188 del 19/10/2023 la Giunta comunale ha indicato gli indirizzi e i criteri per la stipula della presente convenzione, attuativa del principio di sussidiarietà, in luogo di un affidamento nel mercato;
- l'area Politiche culturali, pubblica istruzione, turismo, sulla base degli indirizzi dati all'Amministrazione, ha predisposto un avviso e i relativi allegati, approvati con determinazione della stessa area reg. gen. 2403 del 17/12/2023, poi integrata con determinazione della stessa area reg. gen. 105 del 16/01/2024, per la gestione del campo sportivo "Massimiliano Vergari";
- l'avviso è stato pubblicato sul sito dell'ente e all'Albo pretorio on line dal ____ al ____
- dopo la scadenza del termine sono giunte n. ____ istanze;

Preso atto della determinazione dell'area Politiche culturali, pubblica istruzione, turismo con la quale la gestione del campo sportivo "Massimiliano Vergari" è stata affidata a ____ tra le parti, come sopra indicate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

2

1. Il Comune di Bracciano affida al gestore ____ che, per mezzo del suo legale rappresentante sig. ____ accetta, la gestione diretta del seguente impianto sportivo sito in via____
 - a. impianto sportivo '____' sito a Bracciano in via, costituito da:
..... ;
2. Finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, rivolta soprattutto al mondo giovanile, da raggiungere con il supporto delle associazioni sportive del territorio.
3. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione, così come dettagliate nel testo, saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito.

Art. 2

OBIETTIVI GENERALI DELLA GESTIONE

1. Gli impianti sportivi comunali devono offrire la possibilità a tutti i cittadini di effettuare attività sportive con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo loro il diritto di

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

usufruire di impianti e attrezzature sportive. Gli stessi impianti potranno anche essere utilizzati per usi diversi da quello sportivo che richiedano ampi spazi, atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente la gestione potrà prevedere le seguenti attività:
 - a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal gestore volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
 - b) supporto organizzativo e tecnico a iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
 - c) partecipazione e supporto nell'organizzazione di iniziative sportive in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale;
 - d) iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi, atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

Art. 3

OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

1. E' a carico del gestore la gestione ordinaria degli impianti, che prevede:
 - a) servizio di pulizie dopo ogni uso dell'impianto che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 - b) servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
 - c) servizio di pulizie straordinarie a fondo da effettuarsi annualmente, prima dell'inizio della stagione sportiva;
 - d) manutenzione delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, degli ambienti interni a servizio dell'impianto (spogliatoi, segreteria, uffici e simili) apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
 - e) manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
 - f) espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, delle docce e w.c. fino all'allaccio alla condotta comunale;
 - g) manutenzione delle porte e delle serrature;

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

- h) ripresa periodica della tinteggiatura dei locali concessi in uso;
 - i) manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati incluse nel perimetro dell'impianto, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
 - j) manutenzione ordinaria del campo di gioco e relative omologazioni;
 - k) manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
 - l) pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
 - m) manutenzione apparecchiature di allarme;
2. Tutte le attività specificate al comma 1 potranno essere effettuate direttamente dal gestore o da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.
3. Sono pure a carico del gestore:
- a) canone annuale da pagare al comune;
 - b) spese per le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.), che per tutto il periodo di gestione dovranno essere intestate al gestore;
 - c) polizza assicurativa a copertura dei danni causati all'impianto sportivo e polizza assicurativa che copra la responsabilità civile verso terzi;
4. Restano a carico del Comune:
- a) manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del gestore;
 - b) manutenzione straordinaria delle facciate esterne dei fabbricati e delle coperture.

Il comune può autorizzare il gestore a compiere interventi di manutenzione straordinaria ove questo lo richieda.

Art. 4

USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

- a) direttamente dal gestore senza limitazione di tempi e orari. Il gestore deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi;
 - b) dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col gestore al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. In questo caso il gestore è tenuto a prestare a titolo gratuito l'accesso all'impianto e ai servizi;
 - c) dagli istituti scolastici che hanno sede sul territorio comunale nel corso dell'anno scolastico. L'uso gratuito dell'impianto è garantito alle scuole per almeno 50 giorni l'anno e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra gestore e istituzioni scolastiche. L'uso dell'impianto è comunque subordinato alla programmazione e al calendario previsto dal gestore.
 - d) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente pagherà al gestore le tariffe approvate dal comune;
 - e) da privati cittadini muniti di apposita polizza assicurativa e da idonea documentazione sanitaria legata all'attività sportiva realizzata, con verifica a carico del gestore. In questo caso l'utilizzo dell'impianto, compatibilmente con il calendario delle attività del gestore e con l'orario di apertura dell'impianto, è gratuita.
2. Il gestore, per gli usi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), tenuto a:
- aprire, chiudere e custodire l'impianto sportivo dato in convenzione per qualsiasi attività;
 - fornire supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
 - garantire, ove occorra, la presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.
3. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti e alle attrezzature il gestore è autorizzato a richiedere a chi sia responsabile del danno il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione, al prezzo di

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

acquisto. Eventuali altri danni sono di esclusiva risoluzione tra il gestore e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 7

ATTIVITÀ SPORTIVA

1. Prima dell'inizio di ogni stagione sportiva il gestore deve presentare all'amministrazione comunale la programmazione annuale delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il programma deve indicare:
 - a) elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune, con l'indicazione degli orari, dei costi per l'utenza e delle fasce di età cui sono destinati;
 - b) elenco dei campionati che interessano il gestore;
 - c) programma degli allenamenti;
 - d) altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Art. 5

MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il gestore è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale e ha l'obbligo di risarcire ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. Il gestore può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
 - attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - attività amministrative e sociali;
 - ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2.L'utilizzo dell'impianto per eventi diversi da quelli sportivi, fatte salve le attività ludico ricreative delle società affidatarie dell'impianto (es: festa di fine anno sportivo e simili), dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzato dal comune.
3. Il gestore può ottenere le seguenti entrate derivanti dall'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la convenzione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:
 - a) incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
 - b) sponsorizzazione di iniziative sportive;

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

- c) esposizione di pubblicità (striscioni, cartelli ecc.) all'interno e all'esterno degli impianti in convenzione;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;
- f) incassi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalla gestione del bar, che il gestore può affidare in gestione a terzi.

Art. 6

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. Tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente al comune dal gestore alla fine di ogni stagione sportiva e comunque entro il 31 dicembre. La rendicontazione riguarderà la sola gestione dell'impianto sportivo: dovranno essere dettagliatamente rendicontate tutte le entrate di cui al punto 3, con la sola esclusione delle quote associative, e le uscite riguardanti la gestione dell'impianto (es: spese per utenze, pulizia, manutenzione ordinaria ecc.), con esclusione degli acquisti di materiale, attrezzature e servizi direttamente connessi con l'attività sportiva (es: acquisto di uniformi e attrezzature sportive, spese per allenatori ecc.).
2. Tutte le entrate devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente per la gestione dell'impianto e per le spese di manutenzione ordinaria ovvero (previa autorizzazione comunale) di manutenzione straordinaria. Dalla gestione dell'impianto il gestore non può ottenere retribuzioni o reddito, né in forma diretta né in forma indiretta.
3. Il comune si riserva la possibilità, ove lo ritenga necessario, di chiedere anche la rendicontazione separata delle spese per l'attività sportiva.

Art. 8

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il gestore dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni.
2. L'uso degli spazi destinati a questa attività non deve mai interferire con quello delle attività principali.

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

3. Il gestore del bar deve essere munito di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per svolgere l'attività.

Art. 8

DURATA

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata triennale. La concessione deve quindi intendersi invalida alla scadenza del triennio, con correlato divieto di uso dell'impianto sportivo.
2. Eventuali proroghe entro i termini previsti dal regolamento comunale, che dovranno essere debitamente e chiaramente motivate, sono connesse alla possibilità di ammortizzare investimenti relativi all'impianto effettuati dal gestore e preventivamente autorizzati dal comune.
3. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della presente convenzione via PEC a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 31 luglio di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il gestore è comunque tenuto, anche in caso di disdetta, a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.

8

Art. 9

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare, quando lo riterrà più opportuno, verifiche finalizzate a controllare lo stato di manutenzione degli impianti e il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal gestore con la presente convenzione.

Art. 10

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività del gestore legate all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del gestore.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 11

ASSICURAZIONI

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione sono a totale carico del gestore che ne è il solo responsabile.
2. Il gestore è tenuto a garantire la copertura assicurativa ai suoi associati. Il gestore è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa e la documentazione sanitaria di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio il gestore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di 2 almeno milioni di euro.
4. Il gestore è pure tenuto a presentare polizza assicurativa in favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione, per un totale di capitale assicurato pari al valore dei beni immobili e mobili consegnati, indicato nel verbale di consegna.

Art. 12

MODIFICA DELLA CONVENZIONE

1. E' facoltà delle parti di modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del gestore con apposito atto integrativo.
2. In particolare, al termine del primo anno di gestione dell'attività sportiva l'amministrazione si riserva la possibilità, sulla base del rendiconto di gestione, di contribuire alle spese sostenute dall'associazione/società sportiva, di aumentare il canone annuale o di applicare delle percentuali che il gestore dovrà corrispondere al comune sugli incassi delle bigliettazioni per eventi sportivi, sulle quote di utilizzo temporaneo degli impianti e/o sui proventi derivanti dal bar.

Art.13

INADEMPIMENTO – PENALITA' CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso che il gestore risulti inadempiente rispetto ad obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione ovvero in quanto dichiarato nel progetto di gestione il responsabile del

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

servizio comunale competente inoltra al gestore apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine che decorre dal ricevimento della diffida da parte del gestore.

2. Decorso inutilmente il termine prefissato, nel caso il gestore non abbia comunicato formalmente le proprie giustificazioni, il responsabile del servizio può applicare le seguenti penalità:

- per il mancato servizio di pulizie dopo ogni uso dell'impianto che comprenda tutti gli ambienti utilizzati: € 40,00;
- per il mancato servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto: € 40,00;
- per il mancato servizio di pulizie straordinarie a fondo da effettuarsi annualmente, prima dell'inizio della stagione sportiva: € 150,00;
- per la mancata manutenzione e pulizia delle aree verdi, cancelli, reti di recinzione, taglio erba, irrigazione e cura delle piante: € 100,00 per ognuna di tali inadempienze contestata;
- per il mancato rispetto delle fasce orarie di apertura indicate nel progetto di gestione (mancata apertura o ritardo di oltre 1 ora): € 50,00 per ogni inadempimento.

Il comune si riserva di applicare penali in relazione a ulteriori inadempimenti del gestore rispetto agli obblighi assunti con la presente convenzione e con il progetto di gestione. La somma massima di penali applicabile in un anno è di € 1.000,00.

3. Ove si tratti di gravi inadempienze o ove il gestore reiteri nelle inadempienze già contestate, decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida e fermo restando il diritto del responsabile del servizio all'applicazione delle penalità sopra stabilite, egli potrà ordinare al gestore l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine indicato nella diffida ad adempiere, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al gestore;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del gestore.

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

4. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del gestore.
5. È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al gestore previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 15

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il comune fornisce al gestore l'impianto dotato di agibilità
2. Il gestore deve garantire che l'impianto sia sempre conforme alle prescrizioni previste dal CONI inerenti l'esercizio delle attività sportive praticate nell'impianto dato in convenzione.
3. Il gestore deve inoltre munirsi di ogni eventuale autorizzazione legata alle attività che svolge, anche in via temporanea, nell'impianto concesso.

Art. 16

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità competente.

Art. 17

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

ART.18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

2. Titolare del trattamento dei dati personali sono il Comune di Bracciano e ___
3. Responsabile del trattamento dati per il Comune: sindaco pro-tempore dott. Marco Crocicchi;
Designato dal responsabile del trattamento: responsabile del servizio arch. Cecilia Sodano;
Responsabile del trattamento dati per il gestore: _____
4. Il contratto comporta il trattamento dei seguenti dati:
 - Dati anagrafici e medici di chi frequenta l'impianto.

I dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- Consentire l'uso dell'impianto sportivo;
- Dare esecuzione agli obblighi di legge.

Tipologia di trattamento (anche tramite sub responsabile esterno al trattamento):

- attività indispensabile alla gestione delle finalità sopra descritte.

Il Responsabile del trattamento per conto del gestore si impegna a:

- a) Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- d) Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento ed a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- e) Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informerà il titolare

Rep ___ del ___ atti non soggetti a registrazione

del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- f) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- g) Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- h) Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento ed a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- i) Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- j) Assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR (Regolamento UE 679), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- k) su indicazione del titolare del trattamento da comunicarsi entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- l) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- m) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento comunale o altre disposizioni relative alla protezione dei dati;
- n) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora dovesse verificarsi una violazione di dati personali;
- o) effettuare, con strumenti informatici o senza, le operazioni di trattamento dei dati personali strettamente necessarie, pertinenti, non eccedenti e funzionali all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

Rep ____ del ____ atti non soggetti a registrazione

Il Titolare prende atto che il responsabile si ritiene esonerato dal fornire l'informativa visto che per legge deve raccoglierla il titolare stesso.

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Informative sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/675 al seguente link:

<http://halleyweb.com/c058013/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/215>.

Per quanto riguarda l'associazione/società sportiva, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile _____

Letto, approvato e sottoscritto,